

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 09.07.2018

Agli Enti in Indirizzo

Loro Sedi

Circ. n. 11A/2018

Oggetto: Società sportiva lucrativa e inquadramento delle collaborazioni sportive come cococo

Con il primo comma dell'art. 4 del c.d. decreto dignità (al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il Governo ha abrogato i commi 353 – 361 dell'art. 1 della L. 205/17, ossia tutta la disciplina della società sportiva dilettantistica lucrativa e dell'inquadramento come collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni sportive dilettantistiche.

Rimane salvo il nuovo limite di compensi annui per dette attività (diecimila euro) al di sotto del quale non trova applicazione alcuna forma di ritenuta fiscale.

Pertanto, salvo improbabili modifiche in sede di conversione, si può ritenere che la società lucrativa di fatto non sia mai nata (in quanto il Coni non aveva ancora approvato le modalità di riconoscimento ai fini sportivi, presupposto per il loro ingresso nell'ordinamento delle federazioni e degli enti di promozione sportiva e conseguente applicazione delle agevolazioni collegate).

Se, quindi, per la società sportiva lucrativa il problema appare limitato ai maggiori costi che erano stati sostenuti (di costituzione) contando sulla previsione legislativa e sull'imminente via libera da parte del Coni, ma la vicenda appare, per il resto, immune da conseguenze per chi già operava e opera come associazione o società sportiva senza scopo di lucro, altrettanto non possiamo dire per la disciplina dei compensi sportivi.

Siamo, infatti, tornati alla situazione per la quale nonostante gli importanti spunti in senso favorevole forniti da alcune sentenze di merito e, principalmente da documenti di prassi amministrativa (vedi tra tutti la circolare 1/16 Ispettorato Nazionale del Lavoro) continua a rimanere potenzialmente irrisolto il problema chiave delle prestazioni sportive: nel caso in cui la causa del rapporto non sia nell'ambito associativo ma trovi collocazione tra le prestazioni di lavoro, potrà trovare applicazione la disciplina di cui al combinato disposto di cui all'art. 67 primo comma lett. m) e 69 secondo comma del Tuir? E, in aggiunta, quali sono le mansioni per le quali appare possibile riconoscere i compensi sportivi? Torneranno di attualità le delibere assunte dalle singole Federazioni sportive nazionali.

Purtroppo la risposta, non essendo più prevista in sede legislativa, tornerà di competenza della Magistratura che sarà attivata in caso di contenzioso.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
